

# Messaggio

numero

**7294**

data

22 marzo 2017

Dipartimento

**TERRITORIO**

Concerne

## **Modifiche del Piano direttore cantonale n. 7 - novembre 2015 Osservazioni ai ricorsi**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le proposte di decisione sui ricorsi rimasti formalmente pendenti contro le modifiche del Piano direttore n. 7 - novembre 2015.

**1.**

- a)** Il 18 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha adottato le modifiche del Piano direttore (n. 7 - novembre 2015) relative alle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio, P4 Componenti naturali, P8 Territorio agricolo, M1 Piano cantonale dei trasporti, M9 Infrastruttura aeronautica e V10 Poligoni di tiro. Tali modifiche sono state poi pubblicate a norma degli articoli 13 e 17 LST dal 15 dicembre 2015 al 1° febbraio 2016.
- b)** Avverso le citate modifiche, hanno interposto ricorso (con scritti tutti datati 15 febbraio 2016):
- il Comune di Bioggio, in merito alla scheda P8 Territorio agricolo;
  - il Comune di Mendrisio, in merito alle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo;
  - Benoil SA congiuntamente a Immobiliare Tercon SA e a Leonello Fontana, in merito alle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio, P8 Territorio agricolo, M1 Piano cantonale dei trasporti e M9 Infrastruttura aeronautica.

Le altre schede pubblicate nell'ambito della procedura in oggetto – segnatamente la P4. Componenti naturali e la V10 Poligoni di tiro – non sono state oggetto di ricorsi.

- c)** Con il messaggio n. 7190 dell'11 maggio 2016, lo scrivente Consiglio si era espresso in merito a tali gravami, di cui ha sostanzialmente postulato la reiezione (Bioggio), lo stralcio (Mendrisio) rispettivamente la dichiarazione d'irricevibilità (Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Fontana).

- d) Con lettera 23 gennaio 2017, la Commissione per la pianificazione del territorio ha chiesto al Consiglio di Stato informazioni in punto all'esperimento della procedura di informazione e partecipazione per le modifiche alle schede di dato acquisito, senza formulare particolari osservazioni.
- e) Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato che, a torto, la procedura d'informazione e partecipazione non era stata svolta per gli adattamenti alle schede (di dato acquisito) R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo. Nonostante che, dal profilo giuridico, tale omissione non comportasse la nullità della procedura (cfr. *infra*, 2 c, *bb*), lo scrivente Consiglio ha ritenuto possibile e, nel caso di specie, preferibile revocare l'adozione delle modifiche interessate da tale omissione, in modo da poter riprendere (per quanto necessario) la procedura dopo aver svolto anche formalmente la consultazione.

Di conseguenza, con risoluzione n. 475 dell'8 febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha annullato l'adozione degli adattamenti delle schede citate, ritirato il messaggio 7190 dell'11.5.2016 concernente le modifiche del Piano direttore n. 7 - novembre 2015 (osservazioni ai ricorsi) e annunciato la presentazione di un nuovo messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio per l'evasione formale dei ricorsi tuttora pendenti.

- f) Con scritto 23 febbraio 2017, la Commissione per la pianificazione del territorio ha chiesto al Consiglio di Stato di presentare il nuovo messaggio nel termine di 30 giorni.

Essa ha poi affacciato l'opportunità di mettere in consultazione tutte le modifiche relative al comparto Valera, comprese quelle – di risultato intermedio – relative alla schede R7 e R9.

Infine, ha allegato per informazione la bozza di rapporto commissionale del 19 gennaio 2017.

## 2.

- a) Il piano direttore cantonale (PD) si compone di obiettivi pianificatori, schede e piani (cfr. art. 10 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 7.1.1.1). Le schede attuano gli obiettivi pianificatori (art. 16 cpv. 1 regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011, RLst, RL 7.1.1.1.1); a seconda del loro grado di consolidamento, esse si suddividono in schede di dato acquisito (Da), risultato intermedio (Ri) o informazione preliminare (Ip) (cfr. artt. 13 seg. LST, 17 cpv. 1 RLst). Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa (art. 17 cpv. 2 RLst).

Il PD – segnatamente mediante le schede di categoria Da – vincola esclusivamente le autorità e gli enti regionali per lo sviluppo (art. 9 cpv. 1 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700; artt. 17 cpv. 1 LST, 17 cpv. 1 lett. a RLst).

- b) L'*iter* procedurale delle schede di categoria Da, a valere sia per l'adozione sia per gli adattamenti (modifiche importanti; artt. 17 cpv. 2 LST, 24 cpv. 1 RLst), comprende:
- informazione e partecipazione della popolazione, con facoltà di presentare osservazioni (art. 4 LPT e 11 LST);

- adozione del Consiglio di Stato e pubblicazione per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni (art. 13 cpv. 1 e 2 LST);
- eventuale ricorso al Gran Consiglio di Comuni e di altri enti interessati (art. 13 cpv. 4 LST);
- entrata in vigore con la crescita in giudicato (art. 15 cpv. 2 prima frase LST).

La procedura (adozione e modifica; artt. 17 cpv. 2 LST, 24 cpv. 1 RLst) relativa alle schede di categoria Ri e Ip, rispettivamente a singoli provvedimenti di tali categorie all'interno di una scheda Da (art. 17 cpv. 2 RLst), comprende:

- adozione del Consiglio di Stato (art. 14 cpv. 2 LST);
- entrata in vigore con l'adozione del Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 2 seconda frase LST).

Per le categorie Ri e Ip, la legge non prescrive né l'esperimento dell'informazione e partecipazione della popolazione, né facoltà di ricorso, non essendo tali elementi vincolanti, nemmeno per le autorità. Essi sono pertanto adottati dal Consiglio di Stato senza il coinvolgimento di terzi, e la loro adozione non è impugnabile.

- c) aa) Più nel dettaglio, si osserva che – nell'ambito delle schede di categoria Da – sono legittimate a ricorrere unicamente le autorità con compiti di pianificazione territoriale, in particolare i Comuni, toccati dal piano direttore nei loro interessi di pubblico imperio quali autorità di pianificazione o di rilascio della licenza edilizia (cfr. art. 13 cpv. 3 LST; DTF 136 I 265 consid. 1.3; STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3). Si tratta invero delle autorità per le quali il piano direttore è vincolante (art. 9 cpv. 1 LPT, 16 cpv. 1 LST; cfr. STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3).

Per contro, i proprietari privati, nei cui confronti il PD non regola diritti o obblighi, non sono legittimati a impugnarlo (STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3; PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2008, ad art. 10 n. 17; BERNHARD WALDMANN / PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 10 n. 12; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN / CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 256; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo / San Gallo 2010, n. 943; PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI / MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, § 37 n. 14; RENÉ WIEDERKEHR / PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. 1, Berna 2012, n. 2793 seg.; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. 2, Berna 2011, pagg. 555, 560; MARTIN GOSSWEILER, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Berna 2013, § 9 n. 32 seg.; CHRISTOPH FRITSCH / PETER BÖSCH / THOMAS WIPF, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, n. 2.2.6 pag. 114; ALDO ZAUGG / PETER LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, vol. 2, Berna 2010, ad art. 6a n. 6, ad art. 104 n. 5); essi non possono, infatti, sostenere di adempiere i presupposti legali per interporre ricorso – che l'autorità deve valutare preliminarmente e d'ufficio, prima di poter entrare nel merito di un ricorso – ossia essere toccati particolarmente dalla decisione impugnata e avere un interesse legittimo alla sua modifica o annullamento (cfr. art. 101 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAm, RL 3.3.1.1). Un controllo accessorio del piano direttore è per contro sempre possibile nell'ambito della procedura del piano regolatore (DTF 119 la 285 consid. 3b; 107 la 77 e 93; STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3).

- bb) Si evidenzia inoltre che l'eventuale omissione della fase d'informazione e partecipazione della popolazione dell'art. 4 LPT (e art. 11 LST, che non offre

garanzie di partecipazione superiori) non comporta, secondo dottrina e giurisprudenza, la nullità assoluta dell'atto pianificatorio, ma semmai solo la sua annullabilità mediante ricorso; ciò presuppone tuttavia che esso sia impugnato da un insorgente che possa vantare la legittimazione ricorsuale, nel senso sopra descritto (cfr. WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art. 4 n. 2, 5 e 14; RUDOLF MUGGLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, ad art. 4 n. 29; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT, op. cit., n. 431).

Peraltro, l'informazione e la partecipazione è ancora ripetuta prima dell'adozione di un piano d'utilizzazione – piano regolatore (art. 26 LST) o piano d'utilizzazione cantonale (art. 45 cpv. 2 LST); solo in tale ambito, una sua eventuale omissione può essere censurata anche dai privati, legittimati a ricorrere perché i piani d'utilizzazione (a differenza del PD) esplicano effetti anche nei loro confronti (cfr. artt. 28 cpv. 2, 30 cpv. 2, 32 cpv. 1 47 cpv. 3 e 49 cpv. 1 LST).

d) aa) La bozza di rapporto commissionale allegata alla lettera 23 febbraio 2017 della Commissione per la pianificazione del territorio esprime diverse considerazioni giuridiche, asseritamente fondate su un parere della consulenza giuridica del Gran Consiglio. Benché superate dalla risoluzione 8 febbraio 2017 dello scrivente Consiglio, per chiarezza appare opportuno affrontarle, ritenuto che si basano su norme inapplicabili alla fattispecie e pervengono a risultati giuridicamente insostenibili.

bb) Per la bozza di rapporto commissionale, la legge avrebbe previsto *“un chiaro obbligo di consultazione destinato a proteggere gli interessi giuridici di privati ed enti pubblici.”* (bozza di rapporto commissionale, pag. 10). Omettendo l'informazione e la partecipazione, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un'evidente violazione del *diritto di essere sentito* dei privati ricorrenti, che conseguentemente sarebbero stati *lesi nei loro interessi giuridici* (cfr. bozza di rapporto commissionale, pag. 10).

La bozza di rapporto misconosce che il principio dell'informazione e partecipazione della popolazione nelle procedure pianificatorie, codificato all'art. 4 LPT (e in modo del tutto congruente dagli artt. 4, 5 e 11 LST), è affatto diverso dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101); se ne distingue per molteplici differenze (cfr. WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art. 4 n. 2 e 15; MUGGLI, op. cit., ad art. 4 n. 5 e 25).

In particolare, per quanto qui interessa, la consultazione prevista dagli artt. 4 LPT e 11 LST non è volta a *proteggere interessi giuridici* o ad offrire una protezione giuridica individuale, ma mira a chiarire la fattispecie e a permettere la formazione della volontà politica (cfr. WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art. 4 n. 2; MUGGLI, op. cit., ad art. 4 n. 5; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT, op. cit., n. 254). Per questo, di essa può beneficiare l'intera popolazione, compreso chi non possiede qualità di parte nel procedimento e non può quindi essere legittimato a ricorrere (cfr. WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art. 4 n. 2).

Quanto al diritto di essere sentito, codificato dall'art. 29 Cost., si nota che – per giurisprudenza e dottrina unanime – nell'ambito della pianificazione direttrice non è dato (cfr. HÄFELIN / MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., n. 943, 1677; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MÜLLER, op. cit., § 37 n. 12; GEROLD STEINMANN, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 29 n. 43). Infatti, l'art. 29 Cost. presuppone che chi vi si appella possieda la qualità di parte nel

procedimento, ossia che la sua posizione giuridica sia toccata direttamente, nei suoi diritti e obblighi (cfr. BERNHARD WALDMANN, Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basilea 2015, ad art. 29 n. 11 e rif.; STEINMANN, op. cit., ad art. 29 n. 42; MOOR / POLTIER, op. cit., pag. 315; ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurigo / Basilea / Ginevra 2012, n. 835; HÄFELIN / MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., n. 1616, 1673; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MÜLLER, op. cit., § 30 n. 35, 38). Ora, dal momento che il PD è vincolante unicamente per le autorità, mentre non regola diritti o obblighi nei confronti dei singoli proprietari, questi ultimi non possono vantare alcuna qualità di parte nella procedura (cfr. art. 9 cpv. LPT; STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3); di conseguenza, nemmeno possono censurare una lesione del diritto (che non hanno) di essere sentiti.

In conclusione:

- un'eventuale violazione dell'informazione e partecipazione della popolazione (art. 4 LPT, 11 LST) non comporta una lesione del diritto di essere sentito dell'art. 29 Cost.;
- nel caso in esame, riguardo ai ricorsi dei privati il diritto di essere sentito dell'art. 29 Cost. non può trovare applicazione alcuna.

Per completezza, si osserva che, in ambito pianificatorio, la protezione degli interessi giuridici è assicurata solo nell'ambito dei piani d'utilizzazione (piano regolatore, piano d'utilizzazione cantonale, piano particolareggiato), in base all'art. 33 LPT, norma che sostanzialmente attua l'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art. 4 n. 2; MUGGLI, op. cit., ad art. 4 n. 5). Ora, nessuna di queste norme è applicabile alla fattispecie.

cc) Secondo la bozza di rapporto commissionale, a fronte di un'asserita lesione del diritto di essere sentito dei privati, la legge dovrebbe conferire loro un'opportunità di ricorso. Il fatto che l'art. 13 cpv. 3 LST non preveda, invece, alcuna possibilità ricorsuale per i privati contro il PD, darebbe luogo a una *“lacuna legislativa [che] risulta palesemente in contrasto con la garanzia della via giudiziaria contemplata dall'art. 29a della Costituzione federale”* (bozza di rapporto commissionale, pag. 10). Tale *“lacuna legislativa”* sarebbe da colmare: *“appare doverosa un'applicazione (per analogia) dell'art. 29a della Costituzione federale che conceda al Gran Consiglio la facoltà di esaminare il ricorso, limitatamente alla mancata consultazione”* (bozza di rapporto commissionale, pag. 10).

Tanto il ragionamento quanto la conclusione sono insostenibili. Infatti, la garanzia della via giudiziaria dell'art. 29a Cost. si applica solamente alle controversie giuridiche in cui il singolo è individualmente e direttamente toccato nei suoi interessi legittimi e riconosciuti dalla legge come degni di protezione, segnatamente nei suoi diritti e obblighi (cfr. RENÉ WIEDERKEHR, Öffentliches Verfahrensrecht, Berna 2016, n. 135; WALDMANN, ad art. 29a n. 10 e rif.; ANDREAS KLEY, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 29a n. 11; JÖRG PAUL MÜLLER / MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pag. 912 seg.; HÄFELIN / MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., n. 1718). Ora, come s'è detto più volte, i singoli proprietari non sono vincolati dal PD; pertanto non possono esserne toccati direttamente nei loro diritti e obblighi (cfr. STF 1C\_215/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.3). Di conseguenza, non vi è nella LST nessuna lacuna da colmare; in questo senso, si evidenzia che nessun Cantone prevede il diritto di ricorso dei privati contro il PD. Il fatto che ai privati sia precluso il ricorso contro il PD è noto, necessario e congruente con l'insieme dell'ordinamento costituzionale e legale applicabile in materia (cfr. TSCHANNEN, op. cit., ad art. 10 n. 17; WALDMANN / HÄNNI, op. cit., ad art.

10 n. 12; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT, op. cit., n. 256; HÄFELIN / MÜLLER/ UHLMANN, op. cit., n. 943; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MÜLLER, op. cit., § 37 n. 14; WIEDERKEHR / RICHLI, op. cit., n. 2793 seg.; MOOR / POLTIER, op. cit., pagg. 555, 560; GOSSWEILER, op. cit., § 9 n. 32 seg.; FRITSCHÉ / BÖSCH / WIPF, op. cit., n. 2.2.6 pag. 114; ZAUGG / LUDWIG, op. cit., ad art. 6a n. 6, ad art. 104 n. 5).

dd) Visto quanto precede, non mette conto di affrontare approfonditamente la singolare proposta della bozza di rapporto commissionale (pag. 10) di entrare nel merito del ricorso dei privati, ma solo *“limitatamente alla mancata consultazione”*. Si osserva solo che tale *modus operandi* appare d’acchito contrario al diritto procedurale, secondo cui il presupposto processuale della legittimazione non può essere fatto dipendere dalle censure sollevate col ricorso (VERA MARANTELLI-SONANINI / SAID HUBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Zurigo 2016, ad art. 48 n. 5); se la legittimazione non è data, l’autorità evade il ricorso senza entrare nel merito; se invece è riconosciuta al ricorrente la legittimazione ricorsuale, allora l’autorità è tenuta a evadere *tutte* le censure sollevate dal ricorso (cfr. DTF 137 II 30 consid. 2.3; BERNHARD WALDMANN, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Basilea 2008, ad art. 89 n. 1 e 3; RENÉ WIEDERKEHR, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von Immissionsbetroffenen, in: ZBI 7/2015 pagg. 347 segg., pag. 362; MARANTELLI-SONANINI / HUBER, op. cit., ad art. 48 n. 5 e 7; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, n. 693).

### 3.

Fatte queste premesse, si esprimono le proposte di decisione per i ricorsi rimasti formalmente pendenti.

#### 3.1 Comune di Bioggio

Il Comune di Bioggio ha ricorso contro l’adattamento alla scheda P8, Territorio agricolo. L’impugnativa è ricevibile in ordine, ritenuto segnatamente che il Comune è legittimato a ricorrere (art. 13 cpv. 3 LST).

Con risoluzione n. 475 dell’8 febbraio 2017, lo scrivente Consiglio ha annullato l’adozione del citato adattamento; il gravame è divenuto quindi privo d’oggetto, e si chiede che sia conseguentemente stralciato dai ruoli.

#### 3.2 Comune di Mendrisio

Il Comune di Mendrisio ha ricorso contro le modifiche alle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo. L’impugnativa è ricevibile in ordine, ritenuto segnatamente che il Comune è legittimato a ricorrere (art. 13 cpv. 3 LST). Nondimeno, con scritto 23 marzo 2016 il Comune ha dichiarato il ritiro del ricorso; se ne chiede di conseguenza lo stralcio dai ruoli.

### **3.3 Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Leonello Fontana**

Gli insorgenti hanno interposto ricorso contro le modifiche alle schede R7 Poli di sviluppo economico, R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto, R9 Svago di prossimità, P1 Paesaggio, P8 Territorio agricolo, M1 Piano cantonale dei trasporti e M9 Infrastruttura aeronautica.

Al proposito, si osserva quanto segue.

Le modifiche apportate il 18 novembre 2015 alle schede M1 e M9 costituiscono dei semplici *aggiornamenti* ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LST; si tratta di interventi effettuati entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda (cfr. art. 24 cpv. 2 RLst). Come tali, essi sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (artt. 17 cpv. 3 LST, 24 cpv. 3 RLst). Tale decisione non è impugnabile.

Nella misura in cui si rivolge contro le modifiche alle schede M1 e M9, il gravame degli insorgenti non è ricevibile in ordine, perché contro gli aggiornamenti non è data facoltà di ricorso. L'impugnativa è irricevibile anche per carenza di legittimazione ricorsuale degli insorgenti (cfr. *supra*, 2 c, aa).

Si nota che questo giudizio è condiviso anche dalla citata bozza di rapporto commissionale (pagg. 19 seg.).

#### **3.3.2 Modifiche alle schede R7 Poli di sviluppo economico e R9 Svago di prossimità**

Le modifiche alla scheda R7 e R9 riguardano oggetti cui era attribuito il grado di consolidamento Risultato intermedio (Ri). La modifica di un Ri è adottata dal Consiglio di Stato ed entra immediatamente in vigore (art. 15 cpv. 2 Lst). Tanto l'adozione quanto la modifica di queste schede è operata senza il coinvolgimento di terzi e non dà luogo a vie di ricorso, in quanto la legge non prescrive né l'esperimento dell'informazione e partecipazione della popolazione, né facoltà di ricorso.

Di conseguenza, le modifiche apportate alle schede R7 e R9 non sono quindi impugnabili, sono in vigore e anzi già cresciute in giudicato. Il gravame degli insorgenti deve quindi essere dichiarato irricevibile, di là dal fatto che essi non possono vantare alcuna legittimazione ricorsuale nell'ambito della procedura di pianificazione direttrice (cfr. *supra*, 2 c, aa).

La Commissione per la pianificazione del territorio riconosce che per gli adattamenti di categoria Ri la legge non prescrive la consultazione, come pure che essi sono di competenza del Consiglio di Stato e che entrano in vigore con l'adozione (cfr. lettera 23 febbraio 2017 e bozza di rapporto citata, pag. 19). Nonostante ciò, rilevato che *il Dipartimento del territorio [...] decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di risultato intermedio*, la Commissione ritiene che *sarebbe opportuno mettere in consultazione tutte le schede che riguardano il comparto Valera*, comprese quindi le schede R7 e R9 (cfr. lettera 23 febbraio 2017). Lo scrivente Consiglio ne prende atto, ma ritiene di non poter mettere in consultazione modifiche già in vigore, peraltro a suo tempo adottate in maniera proceduralmente corretta.

#### **3.3.3 Modifiche alle schede R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto, P1 Paesaggio e P8 Territorio agricolo**

Gli insorgenti hanno interposto ricorso avverso degli adattamenti alle schede citate sopra, di categoria Da. Indipendentemente dalle censure formali e materiali espresse, la loro impugnativa è irricevibile in ordine, ritenuto segnatamente che i privati non sono legittimati

a ricorrere nell'ambito della procedura di pianificazione direttrice (cfr. supra, 2 c, aa). A prescindere dal fatto che lo scrivente Consiglio ha annullato (con risoluzione n. 475 dell'8 febbraio 2017) l'adozione degli adattamenti qui in discussione, la loro impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.

**3.3.4 *In conclusione, si chiede che il ricorso di Benoil SA, Immobiliare Tercon SA e Leonello Fontana sia dichiarato irricevibile.***

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri